ORDINI

CIRCA IL PARLARE, E LO SCRIVERE DELLE MONACHE ALLE PERSONE DI FVORI.

GIOVANNI CASIMIRO,

Del Tit. di S. Giouanni auanti Porta Latina, della S. R. C. Prete Cardinal DENHOFF, per la Misericordia di Dio, e la Grazia della Sede Apostolica VESCOVO DI CESENA.

IL distaccamento che conviene alle Monache havere dal Secolo, al quale con singolare privilegio della grazia Divina hanno rinonziato per dedicarsi unicamente a Giesù Christo, loro adorabile Sposo, ed impiegare tutto 'l tempo della loro vita nel suo santissimo amore, essendo d'un merito inestimabile, debbono perciò con gran fervore abbracciare i mezi, che Noi per obligo del Nostro Pastorale Offizio porgiamo loro, acciochè non ripiglino giamai l'amore delle cose vane e profane, già da loro medesime disprezzate: E conseguentemente debbono adempire con ogni fedeltà, ed allegrezza d'animo le Ordinazioni, colle quali procuriamo ch' elle stesse serrino l'adito ne' loro Chiostri allo spirito del Mondo. Con questo nostro concetto [illegible] loro Religiosa pietà ed ubbidienza, habbiamo stimato bene di dar loro alcuni Ordini, de' quali si possano prevalere per non permettere alle persone di fuori di venire importunamente turbare con troppo frequenti visite la loro santa ritiratezza, ed interrompere con inutili discorsi e lettere la loro assidua applicazione agli esercizii della Religione. A tal effetto, Noi, alla cui notizia è anche pervenuto, che alcune, non seguendo l'esempio delle altre, hanno tralasciato di seguire ciò che dall' Eminentiss. Sig. Cardinale Orsino, Predecessore Nostro, fu loro sì saviamente prescritto circa il parlare con le persone di fuori, e lo scriuere loro, o riceverne Lettere e Biglietti; Vogliamo, e Comandiamo, che gli Ordini seguenti da Noi rinovati, o fatti, siano in tutto osservati, e tanto più religiosamente eseguiti, che sono più conformi all'uso, non già de' più stretti Monasteri, mà di quelli che assai mitigati, caminano tutta via ne' termini dell'ubidienza, e con la douuta sommissione a' Decreti della Sagra Congregazione.

ORDINI GENERALI PER TVTTE LE MONACHE.

I. Essendo da Sagri (a) Canoni proibito a gli Ecclesiastici e Secolari, di qualsivoglia grado e condizione d'accostarsi a' Parlatori de' Monasteri delle Vergini cõsegrate a Dio; Proibiamo parimenti a tutte generalmẽte le Monache di parlare a dette persone, quãdo queste non porteranno Licenza sottoscritta da Noi, ò dal Nostro Vicario Generale, ò [se sono parenti in primo, ò secondo grado] quando non porteranno l'Attestazione Nostra, conforme a gli Editti dell' Eminentiss. Predecessore Nostro, e da Noi in tal materia publicati. E ciò sotto pena da incorrersi ipso facto dalle Monache di non poter parlar a persone esterne di qualsivoglia sort per lo spazio d'un mese, e persistendo, di priuazione similmente ipso facto di voce attiva e passiva per due Mesi; E crescendo la contumacia, sarà tenuta la Madre Abbadessa di darcene parte quanto prima acciochè vi portiamo il rimedio più efficace, come sopra; Proibiamo nondimeno alle Monache di parlar loro, senz. haverne prima domandata, ed ottenutane a ciascheduna volta la licenza particolare dalla Madre Abbadessa, sotto le medesime pene alle Monache, e col medesimo obligo all' Abbadessa d'informarcene in caso di contumacia.

II. (b) Ebenche dette persone di fuori portino la Licenza, ò Attestazione Nostra come sopra; Proibiamo nondimeno alle Monache di parlar loro, senz. haverne prima domandata, ed ottenutane a ciascheduna volta la licenza particolare dalla Madre Abbadessa, sotto le medesime pene alle Monache, e col medesimo obligo all' Abbadessa d'informarcene in caso di contumacia.

III. (c) E con detta Licenza dell' Abbadessa, non Vogliamo che sia loro letto di parlare senza l'assistenza d' una Ascoltatrice, eccettuatine i Padri, e le Madri, Fratelli e Sorelle, come anche le Cugine in primo, ò secondo grado; Altrimenti incorreranno senza altra dichiarazione, la pena di non poter anar al Parlatorio per due Mesi.

IV. (d) Intendiamo, che nelle Licenze non vengano compresi i giorni Festivi, nè quelli della Cõmunione generale, nè 'l tempo dell'Auuento, nè quello della Quaresima, nè le Vigilie di digiuno, nè i Quattro Tempi, conforme a' Decreti della Sagra Congregazione de' Vescovi, e Regolari sotto la medesima pena.

V. (e) Non potranno, sotto l'istessa pena, parlare alle grate della Chiesa, ò della Sagrestia, alla ruota della medesima, alle finestre che corrispondono in Chiesa, al finestrino del Confessionario, ò qualsivoglia altro luogo fuor del Parlatorio di modo che le Sagrestane sole possano per la necessità dire e rispondere al Confessore, e Chierico ciò che occorre pel' servizio del Celebrante, degli Altari, e della Chiesa.

VI. (f) Ordiniamo, che s' astengano di parlar mai alla Porta della Clausura del Monastero, benche per breve tempo, ed in poche parole, sotto pena di non uscire dalla Cella lo spazio di due Mesi, ecertuandone quelle che per raggione del loro Offizio hanno necessità di parlar in detto luogo.

VII. (g) Proibiamo sotto pena della Scommunica da incorrersi ipso facto, di scriuere e mandar Lettere fuor della Clausura, se non sono prima state vedute e lette dalla Madre Abbadessa; E (h) parimente di leggere quelle, che saranno mandate dalle dette persone di fuori, se non siano state prima aperte, e lette dalla medesima: Ed in questi Nostri Ordini intendiamo sotto nome di lettere, anche i Biglietti, e qualsivoglia scrittura.

VIII. Dichiariamo però non essere l'intenzione Nostra di levare in niuna maniera la libertà alle Monache di poter ricorrere (i) a Noi, ò al Nostro Vicario Generale per mezo di Lettere, Biglietti, e Memoriali in tutti li bisogni loro, ò del Convento; anzi la lasciamo intiera a tutte, vietando alla Madre Abbadessa, ò altra Superiora, overò Offiziale del Monastero, di fare qualsivoglia atto pregiudiciale a questo necessario ricorso a' Superiori.

Vogliamo che tanto le Comesse, come le Novizie soggiacino a tutte le pene contenute in queste Nostre Ordinazioni, tanto circa il parlare, quanto circa lo scriuere e ricevere Lettere, Biglietti, ed altre Scritture.

PER LE COMESSE, E NOVIZIE.

PER LE EDVCANDE.

Richiedendo poi la Santità de' Monasteri, che generalmente tutte le persone che si ritrovano sotto la Clausura, vivano per quel tempo con una modestia esemplare, ed anche con una moderata ritiratezza, per esercitarci meglio nelle Virtù Christiane; Intendiamo

I. (k) Che le Educande non possano parlare alle persone di fuori, se non colla permissione della Madre Abbadessa, nella medesima forma quì sopra ordinata alle Monache, sotto pena a dette Educande in caso di contravenzione per la prima volta, di non andare alle grate tutto un mese, per la seconda due mesi, e per la terza, d' essere presto da Noi rimandate a Casa de' Parenti.

II. Proibiamo loro anche, sotto pena di Scommunica da incorrersi ipso facto da quelle che ne saranno capaci; et alle altre sotto pena d' essere rimandate a casa, anche per la prima volta, di scrivere e mandare Lettere fuori, se non sono state vedute dalla Madre Abbadessa, ò di leggere quelle delle persone di fuori, se non siano state aperte e lette dalla medesima, come s' è detto sopra delle Monache.

PER LE PORTINARE, E RVOTARE.

I. Sarà l' incũbenza delle (l) Portinare, e Ruotare, che attualmente saranno nell' esercizio di tale Offizio, di auuisare la Madre Abbadessa chi domandi le Monache alle grate, e di riferire alla medesima, se vi fosse stata qualcheduna non domãdata, ò che non havesse Licenza, ad effetto che la Madre Abbadessa resti informata del tutto.

II. Le medesime (m) Portinare, e Ruotare daranno fuori le Letere, che si scriveranno dalle Monache, dopo che saranno state vedute e lette dalla Madre Abbadessa come sopra; e se qualcheduna delle Portinare fosse in ciò negligente, resterà priva ipso facto di voce attiva e passiva per un mese.

III. Se qualche Monaca s' iscusasse d' esercitare tal Offizio, ò per ischivare la fatica, ò per altri rispetti umani, incorrerà senza altra dichiarazione la pena di privazione di voce attiva e passiva ad arbitrio Nostro.

PER LE SAGRESTANE.

I. Alle Sagrestane proibiamo di parlare a qualsivoglia persona di fuori alle grate della Sagrestia e della Chiesa, fuor del Confessore, e del Chierico pel' servizio della Chiesa e della Sagrestia, sotto pena [oltre a quelle portate sopra contro le Monache, le quali senza licenza della Madre Abbadessa parlano alle persone di fuori] anche della privazione della loro carica.

II. Similmente non permetteranno che le Monache parlino in detti luoghi alle accennate persone.

III. Ed ogni volta che Noi concederemo la facoltà a' Sacerdoti Secolari, ò Regolari di celebrare la Santa Messa, ò di predicare la parola di Dio, sarà dover suo di procurare, che secondo le dichiarazioni (n) della Sagra Congregazione, si ritirino subito senza trattenersi colle Monache, e che queste non vengano a discorrere con essi sopra la Predica, ò altre materie.

PER LE ASCOLTATRICI.

I. Ordiniamo alle Monache Ascoltatrici, di fare con ogni diligenza e fedeltà il loro Offizio, con auvertire che i discorsi siano brevi ed honesti, e riferire alla Madre Abbadessa i mancamenti commessi.

II. Che ve ne siano al meno sei per Monastero.

III. Che niuna Monaca si possa scusare da tale Offizio approvato con diverse Dichiarazioni della Sagra Congregazione, sotto pena d' essere priuata di voce attiva e passiva ad arbitrio Nostro.

PER LE ABBADESSE.

I. Conforme alli sopradetti Ordini Nostri, Imponiamo alla Madre Abbadessa di (o) tener mano, acciochè niuna Monaca possa accostarsi alle grate del Parlatorio, senza la sua Licenza; Dichiarando come sopra, prive di voce attiva, e passiva le prevaricatrici; E se ciò non ostante, la contumacia di qualcheduna fosse tale che proseguisse a parlare a persone di fuori, incarichiamo alla medesima di darne parte a Noi quanto prima, acciochè con pene più grandi vi portiamo il rimedio.

II. Le proibiamo, sotto pena di sospensione per un mese dal suo Offizio, di non dare mai a niuna tale Licenza, se non è ben sicura, che le persone che la domandano, habbiano la licenza da Noi, ò dal Nostro Vicario Generale in iscritto per quella in particolare, il che non si deve intendere de' Parenti in primo e secondo grado, à cui basta l' attestazione Nostra nella forma solita; mà le Monache douranno sempre hauere detta permissione dalla Madre Abbadessa anche per questi.

III. Ella non dovrà negarla per così stretti parenti, se non fosse ò per la troppa frequenza, ò ne' giorni, e nell' ore indebite, ò per altro motivo rilevante.

IV. Le permissioni che concederà la Madre Abbadessa dovranno dare particolari per quella volta sola, e non valeranno a tal effetto le permissioni generali, ò date per più volte.

V. Non permetterà che parlino senza l' assistenza d' una delle Ascoltatrici, e mantenerà il loro numero di sei da Noi prescritto.

VI. Comandiamo strettamente alla medesima di punire le Educande con rimoverle dal Parlatoro, come sopra, e di farci sapere quando contraverranno alla nostra proibizione, di parlare alle persone di fuori, ò di scrivere e ricevere lettere.

VII. La medesima Madre Abbadessa osserverà esattamente, quanto è contenuto nelle licenze ed attestazioni, che da Noi, ò dal Nostro Vicario Generale si sottoscrivono, dove non sono compresi i giorni Festivi, quelli della Communione generale, il tempo della Quaresima, dell' Auuento, le Vigilie di digiuno, e li quattro tempi, ne' quali non potrà permettere alle Monache di accostarsi alle grate per ivi parlare, anche a gli stessi parenti in primo e secondo grado, conforme alla mente della Sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari, e ciò sotto la pena di sospensione dall' Offizio suo per vn mese.

VIII. Raccomandiamo a detta Madre Abbadessa, d' introdurre nel suo Monastero (p) il lodevole costume di molti altri Monasteri, i quali per più perfetta osseruanza degli accennati Decreti della Sagra Congregazione, tengono i loro Parlatori serrati in detti giorni Festivi, ed altri specificati. E venendo il bisogno che non si possa differire di parlar alli Fattori di Città, e di Campagna, ò alla Fattora, questi potranno accostarsi alla Ruota del Monastero, ed ivi spedire il negozio, per quanto porterà la necessità.

IX. Non darà mai licenza alle Monache di parlar alle Grate della Chiesa, nè a quella della Sagrestia.

X. Non permetterà mai che le Monache parlino a nessuno con la porta aperta, e contravenendo à questo, incorrerà la Sospensione dall' Offizio per due mesi.

XI. Parimente sarà il suo dovere d' impedire le Monache di parlare agli Huomini, che in qualsivoglia modo appartengono al Monastero, quali sono Fattori di campagna, Lavoratori, ò altri, fuor di quelle che per le loro cariche sono in necessità di parlar a simili persone.

XII. Se con le Donne, ò Zitelle che da Noi, ò dal Nostro Vicario Generale haveranno licenza, ò l' attestazione per parlar ad alcune Monache, vengono dell' altre non comprese in detta licenza, la Madre Abbadessa potrà concedere alla Monacha domandata la permissione di parlare anche a queste, se ciò stima conveniente, ò necessario.

XIII. Essendo proibito alli Regolari sotto gravissime pene contenute nel Decreto di Clemente IX. ed altre comminate dalla Sagra Congregatione de' Vescovi, sotto Vrbano VIII. di parlare alle Monache, ò Educande, ne meno per brevissimo spazio di tempo, sarà l' incumbenza della Madre Abbadessa, se le Monache fossero da essi domandate (il che non crediamo dover succedere) d' impedire efficacemente (q) che s' accostino alle grate, sottoqualsivoglia pretesto; anche di confessare col Padre Predicatore avanti, ò dopo la sua Predica di materie spirituali.

XIIII. (r) Incaricchiamo alla medesima sotto pena di privazione d'Offizio di leggere tutte le lettere, che entrano nel Monastero per le Monache, e per le Educande, ò dalle medesime sono scritte, e mandate fuora, dovendosi anche sigillarsi queste in presenza sua, e da lei esser consegnate alla Portinara.

XV. Sotto la medesima pena non permetterà mai, che se ne scrivano a' Regolari sotto qualsivoglia pretesto.

PER LE PRIORE.

Vogliamo similmente, che la Madre Priora osservi, e faccia osservare questi Nostri Ordini, e che in tutti i casi d' infermità, ò altro legitimo impedimento della Madre Abbadessa sia l' incumbenza sua di concedere le Licenze, di negarle, e di punire le delinquenti, sotto le medesime pene, alle quali vien sottoposta la Madre Abbadessa.

Finalmente, acciochè niuna Monaca possa pretendere ignoranza de' predetti Nostri Ordini, vogliamo e Comandiamo, che siano intimati alli Monasteri di S. Biagio, dello Spirito Santo, di S. Catterina, di S. Chiara, delle Capuccine, e di S. Maria Maddalena, che si registrino nella Nostra Cancellaria Vescovale; se ne tengano copie affisse ne' Parlatori e Sagrestie per di dentro, che la Madre Abbadessa, la Madre Priora, la Maestra delle Nouizie, la Prefetta dell' Educande, ed i Confessori Ordinarii ne habbino altre Copie, le quali debbano essere communicate alli Confessori straordinarii; E che una essendo affissa alla Porta d' un Monastero, habbia la stessa forza, e vigore, come se a ciascheduna Monaca fosse stata personalmente notificata ed intimata.

Dato in Cesena dal Palazzo Nostro Vescovale li 27. Settembre 1690

GIO: CASIMIRO CARD. DENHOFF VESC.

Gio: Antonio Pirini Canc. Vesc.

(a) *Cap. Monasteria de Vit. & honest. Cleric. Cap. Periculoso de stat. Regul. in Sext.*

(b) *Concil. Mediol. Prouinc. I. Part. 3. Tit. de Clausura, &c. § Licentiæ autem. Sacra Congre. Episcopor. 20. Sept. 1593. ad Episcopũ Montis-Feliscī.*

(c) *Concil. Mediol ibid. Præsertibus semper Monialibus arbitris. Sacra Congregatio ibid.*

(d) *Concil. Mediol. ibid. §. non est ferendum.*

(e) *Concil Mediol. ibid. neque in Ecclesia, aut alibi.*

(f) *Concil. Mediol. ibid. Non ad ianuam, &c.*

(g) *Concil. Mediol. ibid. §. Nulli Moniali fas sit ad quemquam secretò Litteras scribere, et seqq. Sacra Congregatio ad Episc. Mõt Fel.*

(h) *Concil. Mediol ibid. §. Neque ad se missas Literas aperire, & legere.*

[i] *Ibid. § citato. Nulli Moniali fas sit, &c. Præter Superiorem, et Episcopum si de aliqua grauiore esset admonendus.*

(k) *Concil. Mediol. 1. part. 3. Tit. de Puellis secularibus quæ in Monasteriis educantur, §. Cum propinquis &c. Sacra Congreg. ad Episcopum. Mont. Fel.*

(l) *Sacra Cong. ibid.*

(m) *Concil. Mediol. 1. part. 3. Tit. de Clausur. §. Verùm ne Præfectæ falli possit. &c. Sacra Congreg. ibid.*

(n) *Concil. Mediol. Tit. quæ ad Moniales pertinent §. Vt autem, & §. His vero, &c.*

(o) *Declar. Sac. Cong. Concil. 21. Maii 1678.*

(p) *Concil. Mediol. VI. Tit quæ ad Moniales pertinent §. Vt autem, & §. His vero, &c.*

(q) *Declar. Sac. Congreg. Concil. 21. Maii 1678.*

(r) *Sacra Cong. ad Episcop. Mont. Fel. ibid.*

In CESENA, nella Stamperia Vescovale di Pietro Paolo Ricceputi M. DC. XC.

10126

Vivra al Gaetano o all'Erario
dello Spedale alla Penna
N. 3[illegible]